Risarcimento danni per telemarketing insistente

Risarcimento danni per telemarketing insistente



Il telemarketing è quel fenomeno per cui un operatore commerciale attraverso chiamate telefoniche propone offerte commerciali, pubblicitarie e promozioni.

Molto spesso queste telefonate avvengono con una ricorrenza al limite della sopportazione e soprattutto ad orari inopportuni.

Tante persone si sentono assillate da questo fenomeno che pare non abbia limitazioni nè regole.

Risarcimento danni per telemarketing insistente: come intervenire

Le soluzioni per limitare il numero delle telefonate commerciali sul nostro numero di telefono sono molteplici.

Affrontiamole caso per caso.

Risarcimento danni per telemarketing insistente: iscrizione registro pubblico delle opposizioni



Chiunque sia in possesso di una linea telefonica, un'utenza privata presente nell'elenco telefonico pubblico, ha la possibilità di tutelare la propria privacy attraverso l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni.

Con questa metodologia l'utente può vietare agli operatori telefonici di telemarketing di chiamare il nostro numero di telefono.

L'iscrizione è gratuita e ha effetto 15 giorni dopo l'invio della richiesta, a tempo indeterminato.

Si può fare attraverso una registrazione al sito internet ufficiale del registro, oppure attraverso un numero verde, raccomandata e fax.

Tuttavia, nonostante l'iscrizione al registro, molti utenti lamentano il fatto di venire comunque chiamati da operatori di telemarketing.

Questo avviene perché i registri non vengono costantemente controllato dagli operatori.



Risarcimento danni per telemarketing insistente: tutela Garante privacy

Per tutelare la propria privacy nel contesto domestico e limitare il numero delle telefonate commerciali è possibile rivolgersi al Garante della privacy.

Sul sito è possibile compilare i modelli per fare richiesta di tutela della propria privacy.

La segnalazione è gratuita e non è necessaria la tutela da parte di un legale.

Risarcimento danni per telemarketing insistente: tutela giurisdizionale



È altresì possibile rivolgersi al l'autorità giudiziaria.

Attraverso questa modalità è possibile chiedere un risarcimento danni.

Tuttavia è difficile dimostrare i danni subiti dall'insistenza delle telefonate di telemarketing, ma se questo è possibile attraverso tabulati telefonici e testimonianza sarà plausibile ottenere un risarcimento danni stabilito dal giudice.

Risarcimento danni per telemarketing insistente: le novità



Vi è un nuovo disegno di legge al vaglio del Senato che prevede l'introduzione di un prefisso unico per le chiamate di telemarketing al fine di poterle riconoscerle con facilità.

Inoltre verrà riconosciuto l'obbligo per tutte le compagnie di telemarketing di aggiornare, con tempistiche precise e definite, il registro pubblico delle opposizioni al fine di tutelare la privacy di chi ne ha fatto richiesta.

Quando si ha diritto a un risarcimento danni?

Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:

- Si deve aver subito un danno.
- Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
- Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.

- Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.

Il consiglio, per chi abbia subito danni a causa di telemarketing, è quello di rivolgersi a un avvocato per poter far valere al meglio i propri diritti.

AL Assistenza Legale

Dott. Claudio Bonato

www.alassistenzalegale.it

Risarcimento danni per telemarketing insistente

Hanno parlato di noi

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole 24 ORE

il Giornale

ItaliaOggi

Libero Quotidiano.it

fanpage.it

PANORAMA

TGCOM24

TG5

Rai News 24

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai Radio 1

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica



Contattaci

- Orari

Lunedì – Venerdì: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

Lunedì – Venerdì:
9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

- Email

info@alassistenzalegale.it

- Telefono

+39 02 5450823

Chiamaci
Contattaci

☐ Ho letto e accetto i termini dell'Informativa sulla Privacy
Invia